



Recentemente, i dipendenti in causa, per il tramite del loro difensore prof. avv. Rosario Nicolo', hanno fatto pervenire una proposta di transazione della controversia nei seguenti termini:

- pagamento del 75%, senza interessi, della differenza, per il periodo dal 1° maggio 1948 al 31 dicembre 1957, tra il compenso per lavoro straordinario computato secondo il criterio stabilito dall'art. 21 del c. c. l. 1941 e quello effettivamente corrisposto ai sensi della "Dichiarazione delle parti" allegata all'accordo 23 aprile 1948; per comodità di calcolo il computo della maggiorazione di cui al predetto art. 21 del c. c. l. 1941 si effettuerà con l'applicazione della sola percentuale del 10% sull'intera retribuzione ordinaria;

- rinuncia da parte dell'I. M. G. al ricorso attualmente pendente avanti la Cassazione con totale compensazione delle spese di giudizio;

- pagamento, dal 1° gennaio 1958, del compenso per il lavoro straordinario con i criteri di cui all'art. 21 del c. c. l. 1941.

Sull'opportunità per l'Istituto di ade-